



*Consiglio Regionale  
della Calabria*

**Proposta di legge recante:**

“Norme transitorie per il prelievo e raccolta della liquirizia in terreni incolti”

**I Consiglieri Regionali**

**F.to Katia Gentile**

**F.to Pierluigi Caputo**

## Relazione illustrativa

La produzione dei derivati della liquirizia in Calabria è una realtà economica e sociale storicamente presente sul nostro territorio. Negli ultimi anni ha assunto una rinnovata importanza grazie all'impegno ed agli investimenti fatti dai principali protagonisti del comparto. Sono stati sviluppati negli anni i temi della produzione biologica (dalla seconda metà degli anni '90) e della DOP Liquirizia di Calabria, in vigore in Protezione Transitoria ottenuta con Decreto Ministeriale dal 20 febbraio 2008 e con Consorzio riconosciuto come Organismo di Tutela con D.M. del 10 settembre 2012 in G.U. n. 222 del 22/09/2012.

I prodotti hanno avuto così ulteriore visibilità e possibilità di sbocco sul mercato e la produzione ha così visto crescere il volume, il numero delle imprese e degli operatori addetti. Parliamo di una attività che deriva da una pianta officinale spontanea tipica di ambienti difficili dal punto di vista produttivo e territoriale. Lo sviluppo della filiera della liquirizia rappresenta quindi un mirabile esempio di valorizzazione delle risorse genetiche naturali delle aree rurali marginali.

La crescita dei volumi di produzione, determinata proprio dalle produzioni biologiche e DOP certificate richiede anche l'osservazione di rigorosi protocolli di coltivazione della pianta o di raccolta spontanea e di trasformazione industriale delle materie prime. Richiede altresì l'applicazione di seri criteri di tracciabilità e rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti, nonché relazioni di interscambio trasparenti e documentate fra i soggetti protagonisti della filiera.

Questi aspetti rappresentano un punto di forza della filiera, al passo con le moderne tendenze delle attività produttive e dei mercati alimentari. Ma rischiano anche di rappresentare un limite, in assenza di normative di regolamentazione delle attività produttive di raccolta e di strategie di sostegno agli investimenti.

In questa sede ci concentriamo sugli aspetti regolamentari e normativi.

La maggior parte delle radici raccolte e conferite agli stabilimenti di lavorazione proviene dalla raccolta di piante spontanee, effettuata da imprese agricole dotate di apposita meccanizzazione, in terreni incolti messi a disposizione da terzi. Questa attività non presuppone la conduzione dei terreni da parte dei raccoglitori, ma solo un'autorizzazione allo "scavo" da parte dei legittimi proprietari, con adozione di sistemi e tecniche ispirate alle buone pratiche produttive e di gestione ambientale, pratiche regolamentate dal punto di vista tecnico dalle norme vigenti in materia di agricoltura biologica e dal disciplinare di produzione della DOP Liquirizia di Calabria.

Si tratta di norme che hanno assicurato fino adesso pratiche di raccolta rispettose dei requisiti di tipicità e qualità dei prodotti, la preservazione delle risorse genetiche (cioè il mantenimento della specie spontanea nei territori vocati) ed il rispetto degli equilibri idrogeologici dei terreni.

Manca invece oggi nella nostra regione una norma che riconosca la raccolta delle piante spontanee di liquirizia in aree incolte come attività agricola e che consenta quindi alle imprese che ne praticano la raccolta di proseguire le proprie attività senza mutare la natura giuridica "primaria" delle proprie attività.

La raccolta delle piante spontanee di liquirizia praticata da imprese agricole su terreni non condotti dalle stesse fino adesso è stata realizzata come attività conto terzi, nei limiti del 20% del volume di affari, limiti che consentono il mantenimento dei requisiti di attività agricola. La crescita del comparto richiede volumi crescenti di materia prima e questo comporta il superamento di tale limite, cosa che configura l'attività come servizio e quindi soggetta a regime regolamentare e fiscale non conveniente per le imprese interessate. Si sta già verificando quindi una stagnazione ed una riduzione delle pratiche di raccolta, a fronte invece di una crescita delle esigenze delle industrie di trasformazione,

che stanno lavorando sempre più in mercati in espansione. E' una situazione paradossale, che sta già determinando ritardi e danni economici per i principali protagonisti del settore. E che espone lo stesso a fenomeni speculativi, con rischi di fuoriuscita della materia prima al di fuori della nostra regione, in filiere di produzione multinazionali avverse alla tipicità ed alla qualità delle produzioni calabresi. La natura agricola delle attività di raccolta delle piante spontanee è già prevista dalla riforma dell'articolo 2135 del Codice Civile. E' un fondamento ribadito dal Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 "Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali" (comma 5 dell'articolo 1).

Affinché tale status giuridico possa essere riconosciuto alle imprese dedite alla raccolta delle piante spontanee necessita il recepimento delle norme previste dallo stesso testo unico, che indica alle Regioni il compito di regolamentare le attività di raccolta delle piante officinali spontanee.

La parte utile della pianta è data dalla radice, che viene "scavata" con operazioni di aratura e dissodamento dei suoli.

La pianta infatti è una leguminosa erbacea perenne e rustica, molto resistente a condizioni ambientali estreme (gelo e siccità). Sviluppa rizomi molto lunghi, che assicurano la moltiplicazione della specie. La raccolta viene già regolamentata dal disciplinare di produzione della DOP Liquirizia di Calabria, oltre che dalle norme generali di cui al Reg. UE 848/08 vigente in materia di agricoltura biologica. Un'ulteriore specificazione di tali normative richiede di non andare in contrasto con quanto già regolamentato e di tenere in considerazione la produttività dei terreni ed i quantitativi minimi di radice da salvaguardare nei terreni oggetto di raccolta. Non meno importanti sono gli aspetti relativi alle pratiche di lavorazione del suolo e le sistemazioni idraulico agrarie a fine raccolta.

Un secondo aspetto riguarda le modalità di riconoscimento dei raccoglitori, che deve assicurare procedure snelle, quanto efficaci. Si ritiene che questo aspetto debba essere considerato contestualmente alla notifica delle pratiche agricole ai sensi delle norme vigenti in materia igienico sanitaria (Reg. Ce 834/04), che prevede una descrizione esaustiva dei processi e dei prodotti interessati, nonché della gestione dei rischi di natura igienico-sanitaria e qualitativa.

Una terza questione è quella relativa ai tempi necessari per arrivare ad una regolamentazione del settore, che possa assicurare la legalità e la crescita di ogni fase della filiera di produzione. L'approvazione di una legge regionale richiederà diversi mesi, sicuramente necessari per una discussione con le parti interessate e per l'avvio ed il completamento dell'iter legislativo nel Consiglio Regionale.

Nel frattempo il comparto della liquirizia rischia di pagare un costo altissimo, in termini di incertezza dell'attività produttiva primaria e di mancate forniture degli stabilimenti di produzione. Per non trascurare i rischi di contestazione da parte degli organi di vigilanza dei prodotti ed il relativo danno di immagine verso i marchi di impresa, il biologico e la DOP Liquirizia di Calabria.

Pertanto, si ritiene opportuno proporre una normativa temporanea che possa supplire nei mesi a venire, in attesa di una disciplina organica sulle piante officinali, alle esigenze regolamentari della raccolta della liquirizia spontanea.

## Relazione tecnico finanziaria

L'attuazione della presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale può solo incrementare le entrate determinate dalla applicazione delle sanzioni previste, al momento non quantificabili.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tabella 1: Oneri finanziari**

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che enuncia le finalità della legge.	//	//	0,00 €
Art. 2	Norma ordinamentale che definisce l'attività di prelievo	//	//	0,00 €
Art. 3	Norma ordinamentale che definisce le modalità di prelievo e raccolta	//	//	0,00 €
Art. 4	Norma ordinamentale che prescrive gli adempimenti preliminari al prelievo	//	//	0,00 €
Art. 5	Norma ordinamentale che disciplina le attività di vigilanza e controllo utilizzando il personale in servizio o altre forze dell'ordine previa intesa e comunque senza oneri per la Regione	//	//	0,00 €
Art. 6	Norma ordinamentale che stabilisce le sanzioni	//	//	0,00 €
Art. 7	Norma ordinamentale che attribuisce alla Giunta la competenza ad emanare disposizioni attuative ed operative della legge.	//	//	0,00 €
Art. 8	Indica la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
Art. 9	Determina l'entrata in vigore	//	//	0,00

## **Proposta di legge recante: “Norme transitorie per il prelievo e raccolta della liquirizia in terreni incolti”**

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia, la presente legge, in attesa di regolamentare, in attuazione dell'art. 3. comma 1. del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, tutte le attività di prelievo delle varie specie di piante officinali che crescono spontaneamente nel territorio calabrese, stante la specificità che riveste in Calabria, anche ai fini economici e sociali, la produzione dei derivati della liquirizia, intende disciplinare, in via transitoria, le attività di prelievo e raccolta in terreni incolti della liquirizia (*Glycyrrhiza glabra*).

### **Art. 2** *(Qualificazione dell'attività di prelievo)*

1. Il prelievo, raccolta e la prima trasformazione della liquirizia sono da considerarsi come attività agricole, per come indicato dall'art. 1 comma 5 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n.75 e sono consentite all'imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale.

### **Art. 3** *(Modalità di prelievo e raccolta)*

1. L'attività di prelievo e raccolta della liquirizia deve essere effettuata nel rispetto della presente legge e di ogni altra normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. La raccolta e il prelievo della liquirizia, nel rispetto dei diritti dei proprietari dei terreni dove cresce spontaneamente, avviene previa lavorazione del suolo con attrezzi discissori o scarificatori e non deve superare i 60 cm. di profondità.
3. Allo scopo di preservare la specie è fatto obbligo di preservare nel terreno, a raccolta avvenuta, circa non meno 15 qt. tra frammenti di radice e la parte più profonda dell'apparato radicale.
4. Le operazioni di raccolta devono essere accompagnate e seguite da accorgimenti ed interventi finalizzati a preservare gli equilibri idrogeologici ed idraulico agrari dei terreni per la prevenzione di ogni potenziale causa di dissesto.
5. Il titolare di un'azienda agricola deve assicurare che il personale addetto alle suddette pratiche sia stato adeguatamente formato o che abbia svolto attività di raccolta spontanea di liquirizia da almeno 3 anni.

### **Art. 4** *(Adempimenti preliminari al prelievo)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, gli operatori interessati dovranno notificare alla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, a mezzo Posta elettronica certificata a loro intestata o a mezzo raccomandata postale con A.R., apposita comunicazione, in cui dovranno essere indicati i dati personali, i riferimenti aziendali ed i recapiti.

2. Nella stessa comunicazione dovranno essere indicati i territori comunali dove saranno localizzate le attività di raccolta spontanea e si dovrà assumere espressamente l'impegno ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 3 e di ogni altra norma vigente in materia. In caso di successiva variazione dei territori comunali di raccolta, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Regione con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Prima dell'inizio della raccolta, il raccoglitore firmerà l'accordo scritto con il proprietario del terreno. Nell'accordo dovrà figurare (oltre ai dati personali ed aziendali del raccoglitore) anche il nome del proprietario del terreno, il comune nel cui territorio è ubicato il terreno stesso, i dati catastali dei terreni interessati alla raccolta. Sarà anche espresso l'impegno da parte del raccoglitore al rispetto della presente legge e di tutte le norme vigenti in materia di prelievo e raccolta spontanea.

4. In mancanza del preventivo accordo, tra il raccoglitore ed il proprietario del terreno, nonché della comunicazione di cui al comma 1, è fatto divieto di avviare le attività di raccolta.

5. Il raccoglitore sarà tenuto a custodire l'accordo sottoscritto con il proprietario e tenere costantemente aggiornato un registro di raccolta, su cui riportare i terreni oggetto di raccolta, le attività ed i quantitativi realizzati. Tali documenti dovranno essere esibiti ad ogni controllo da parte delle Autorità Pubbliche competenti della vigilanza delle attività produttive agricole.

#### **Art. 5** *(Vigilanza e controllo)*

1. Il personale appartenente ai servizi preposti del Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura è incaricato della vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

2. Il Dipartimento di cui al comma 1 può avvalersi, previa intesa e senza alcun onere per la Regione, della collaborazione dei Carabinieri per la tutela forestale, nonché dei vigili urbani, guardie campestri e di tutti gli agenti di polizia.

3. Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni il personale addetto alla vigilanza e controllo ha facoltà di accedere ai terreni oggetto dei prelievi, acquisire la necessaria documentazione ed effettuare ogni altra attività atta a verificare il rispetto delle norme in materia.

4. Le attività di vigilanza e controllo previste dal presente articolo dovranno essere svolte con risorse umane, strumentali ed economiche già a disposizione del Dipartimento regionale competente, pertanto senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 6** *(Sanzioni)*

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme amministrative e penali delle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per le violazioni delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per il mancato rispetto delle norme indicate nell'art. 3 da euro 500,00 a euro 2.500,00;
- b) Per l'omessa stipula dell'accordo con il proprietario e/o mancata o incompleta trasmissione alla Regione della comunicazione prevista dall'art.4, si applica una sanzione di € 500,00. Tale sanzione si applica anche al proprietario del terreno;
- c) per la mancata tenuta e aggiornamento del registro di cui all'art. 4, comma 4, da euro 300 a euro 1000,00.

2. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

3. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 non esonera comunque i contravventori dal dover risarcire eventuali danni arrecati al proprietario del terreno o a terzi secondo le norme sulla responsabilità civile.

**Art. 7**

*(Norme attuative)*

1. La Giunta Regionale con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore all'agricoltura potrà emanare disposizioni attuative ed operative per l'attuazione della presente legge.

**Art. 8**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 9**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.